



COMUNE DI OLIVERI

Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale costituire un Albo di Avvocati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente a professionisti esterni all'Ente, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare quello di trasparenza nell'affidamento degli incarichi, di efficacia e professionalità nell'espletamento dell'attività difensiva espletata nell'interesse del Comune;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'O.E.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 07/06/2019;

RENDE NOTO

che il Comune di Oliveri intende procedere all'istituzione di un Albo di Avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente.

1) Requisiti richiesti

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati del Comune di Oliveri, liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'ordine professionale del Foro di appartenenza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Abilitazione all'esercizio della professione forense con indicazione della data di conseguimento dell'abilitazione stessa;
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;
4. Assenza, in qualità di difensore di altre parti, di patrocini in corso per cause promosse contro la Stazione Appaltante, trattandosi di requisito che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti, sancito dall'art. 24 del Codice deontologico forense, nonché di cause di incompatibilità;
5. Assenza di procedimenti disciplinari, provvedimenti sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
6. Aver maturato specifica esperienza nell'ambito della sezione in cui viene richiesta l'iscrizione.

2) Modalità di iscrizione all'Albo

L'Albo è diviso in cinque distinte sezioni: amministrativo, civile, penale, lavoro e tributario.

E' possibile esprimere più competenze, richiedendo l'iscrizione in non più di tre sezioni dell'Albo.

L'iscrizione all'Albo avviene in ordine alfabetico. Resta ferma la facoltà per l'Ente di verificare, in qualunque momento, il possesso di tutti i requisiti dichiarati nell'istanza di iscrizione.

Laddove si riscontri la carenza di uno o più requisiti richiesti verrà disposta la cancellazione dall'Albo.

L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Oliveri né l'attribuzione di alcun diritto dell'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti a presentare la domanda singolarmente, specificando se la domanda è presentata in nome proprio o per conto dello studio associato. In quest'ultimo caso, i requisiti verranno verificati in capo a tutti gli associati.

La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma costituisce l'individuazione di avvocati da consultare ai quali affidare incarichi

professionali.

L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti sarà consentita senza limitazioni né temporali né quantitative.

I professionisti inseriti nell'Albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
- d) abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad incarico proposto dal Comune.

3) Criterio di affidamento degli incarichi

Gli incarichi sono affidati secondo procedure che consentano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'incarico professionale, a seguito della costituzione/resistenza in giudizio disposta con atto della Giunta Comunale, viene affidato al professionista iscritto all'Albo con determinazione del Responsabile dell'Area di competenza, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese le procedure di cui agli artt. 36 e 37 del Codice, e del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del medesimo decreto, tenendo conto dei seguenti principi:

- consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto di contenzioso, risultanti dal curriculum presentato;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione oggetto di contenzioso;
- importo del preventivo di spesa presentato all'Ente, nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- principio di rotazione degli incarichi tra professionisti iscritti nell'elenco.

In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di rivolgersi a professionisti diversi da quelli iscritti all'Albo in caso di giudizi di particolare gravità e complessità ovvero materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, ferma restando la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Con riferimento alla nomina di arbitri per giudizi deferiti a Collegi Arbitrali, si specifica che i professionisti dovranno essere scelti preferibilmente tra coloro che sono iscritti all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori, ferma restando la facoltà del Comune di nominare funzionari dell'Ente qualora il grado di complessità della controversia lo consenta.

4) Disciplinare di incarico

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale in cui verrà previsto l'impegno a rendere noto all'Amministrazione, il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione, le spese a carico dell'Ente per l'incarico affidato e le modalità di pagamento.

Il professionista si impegnerà a far pervenire all' Amministrazione il proprio preventivo come da importo preconcordato, comprensivo di oneri, spese e compenso professionale, nonché a comunicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

L'indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato. Nel caso in cui il valore sia indeterminabile, l'onorario verrà concordato e pattuito per iscritto tra il professionista stesso e il Responsabile dell'Area di competenza in sede di conferimento dell'incarico e tenuto conto della complessità (bassa, media, alta, di particolare importanza).

In ogni caso, il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, dovrà tenere conto del criterio del cd. "equo compenso", nonché dei valori minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con eventuale proposta di riduzione liberamente concordata e pattuita tra le parti.

La somma che dovrà essere eventualmente corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 20% del valore totale.

Le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicata.

Il legale si impegna a:

- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che implicino la necessità inderogabile di un aumento del preventivo di spesa con la quantificazione di eventuali aumenti delle spettanze dovuti esclusivamente ad una maggiore e non prevedibile attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico, da comprovare a mezzo di idonea documentazione. In mancanza di detta espressa richiesta e conseguente accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- relazionare costantemente l'Ente sull'attività svolta, sullo stato della causa, inviando gli atti propri e della controparte, i provvedimenti giudiziari, le copie dei verbali di udienza;
- non assumere, per tutta la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Oliveri, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione e trasparenza.

5) Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di iscrizione, che deve essere redatta secondo lo schema allegato, deve contenere a pena di esclusione, oltre i dati anagrafici e professionali, la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso di tutti i requisiti: per l'iscrizione all'Albo e di cui al punto 1) dell'avviso pubblico;
- b) Curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, con indicazione dei principali incarichi e delle attività svolte con Enti Pubblici nonché delle eventuali specializzazioni in relazione alla sezione dell'Albo prescelta;
- c) Copia della polizza assicurativa di responsabilità professionale;
- d) Copia del documento di identità in corso di validità.

I professionisti interessati potranno far pervenire apposita domanda all'Ente a mezzo pec o mediante presentazione della stessa al protocollo comunale. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, non sottoscritte, non corredate da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità o non conformi allo schema allegato.

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa e A.G.G.
Ventura Paolo